



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 804 del 2011, proposto da:

Ecolsia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Egidio Annechini,  
Mauro Bozzetto, Francesco Stoppato, con domicilio eletto presso  
Francesco Stoppato in Venezia-Mestre, Calle Due Portoni, 6;

***contro***

Comune di Dolo, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico  
Chinello, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art.  
25 del DLgs n. 104/2010;

***nei confronti di***

Sicurezza e Ambiente Spa;

***per l'annullamento***

del bando di gara del Comune di Dolo datato 23.12.2010 per

l'affidamento con procedura negoziata dell "servizio di manutenzione, pulizia e il lavaggio della see stradale per il ripristino della viabilità a seguito di incidente, con la rimozione di detriti e liquidi di dotazione funzionale ai veicoli senza alcun costo a carico della pubblica amministrazione e con migliorie di servizi aggiuntivi"; della decisione di gara di aggiudicazione provvisoria a favore della società Sicurezza e Ambiente spa secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa del detto servizio datata 1.02.2011; della nota del responsabile del procedimento datata 21.03.2011 con la quale si comunicava di aver aggiudicato il servizio di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale alla società Sicurezza e Ambiente spa; nonchè di ogni altro annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Dolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

che con determinazione 15.6.2011 n. 776 il Comune di Dolo ha

revocato il provvedimento di aggiudicazione dell'impugnata procedura concorsuale;

che, ciò stante, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

che le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono poste a carico del Comune di Dolo nella misura di € 4.000,00 comprensiva del contributo unificato, oltre ad IVA e cpa, soccombenza virtuale giustificata dalle seguenti ragioni:

aggiudicare un appalto avente ad oggetto l'espletamento di un determinato servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa senza verificare la qualità delle prestazioni essenziali offerte (nella specie si tratta del servizio di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale per il ripristino della viabilità a seguito di incidente, con la rimozione di detriti e liquidi di dotazione funzionale ai veicoli) - il bando, infatti, ha previsto soltanto la valutazione della quantità e della qualità delle offerte relative ai servizi aggiuntivi, non già delle offerte relative al servizio posto in gara - viola palesemente la ratio e la sostanza dell'art. 83 del DLgs n. 163/06: va aggiunto, altresì, che appare irragionevole prevedere un punteggio per il numero dei servizi aggiuntivi offerti senza alcuna correlazione fra detti servizi e il servizio oggetto della gara;

è principio pacifico che i concorrenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle offerte, l'esistenza e la portata degli elementi presi in considerazione

ed i criteri per la loro valutazione (cfr, per tutte, CdS, V, 1.10.2010 n. 7256): nella fattispecie, invero, vi è assoluta indeterminatezza circa i servizi aggiuntivi che possono essere offerti, sicchè è mancata ogni possibilità per i concorrenti di valutare preliminarmente i servizi da offrire all'amministrazione;

la distinzione fra servizi con tipologia “interessante” e servizi con tipologia “buona”, operata ai fini dell’attribuzione del punteggio, non era prevista nel bando di gara e, dunque, costituisce un criterio di valutazione illegittimamente utilizzato dalla commissione di gara;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese rifuse a carico del Comune di Dolo nella misura complessiva di € 4.000,00, oltre a IVA e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)